

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1325/4108 sott. 22/16

Roma, 02 aprile 2007

**OGGETTO:** D.M. 1 febbraio 1886. 1) Pensilina aperta sui due lati. 2) Piano pilotis. 3) Pendenza della rampa. –  
Quesiti.

In relazione alle note cui si risponde si fa presente, con riferimento alle indicazioni numeriche riportate in oggetto, quanto segue.

1) Per poter esprimere un giudizio in merito al quesito formulato è necessario conoscere, oltre alla distanza di 20 m esistente fra i due capannoni, anche le dimensioni in pianta della zona coperta da destinare a parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti.

2) Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1 febbraio 1986, un' autorimessa è definita come un' area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi. Pertanto affinché un piano pilotis, possa essere destinato ad autorimessa, deve aver tale esclusiva destinazione e conseguentemente l'eventuale vano scala per accedere ai locali soprastanti deve essere opportunamente protetto e separato rispetto all'area destinata all' autorimessa stessa.

3) Il valore limite di pendenza della rampa prescritto al punto 3.7.2. dei D.M. 1 febbraio 1986 deve intendersi quale valore massimo da non superare in qualsiasi tratto della rampa stessa.